

SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE "ISTITUZIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI PER GLI ISCRITTI ALLA GENTE DI MARE IMPIEGATI A BORDO DI NAVI ABILITATE ALLA PESCA E AL TRAFFICO COSTIERO "

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO l'articolo 119 e seguenti del Codice della navigazione, che disciplina l'immatricolazione della gente di mare;

VISTO l'articolo 123 del Codice della navigazione, come modificato dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1998, n.30;

VISTO il Titolo IV, Capo I, II e III del Regolamento al Codice della navigazione che disciplina l'immatricolazione della gente di mare di prima e di terza categoria;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010 n. 96";

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. 1639 del 2 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965 n.963", che definisce i tipi di pesca professionale, modificato con decreto-legge 30 settembre 1994, n° 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n° 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura" e il successivo art. 10 che definisce gli impianti di pesca ;

VISTO il decreto ministeriale 29 settembre 1995 concernente l'autorizzazione all'esercizio della pesca negli impianti di acquacoltura;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 5 agosto 2002, n. 218, recante "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata" che definisce il termine di "lunghezza" per le navi da pesca;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2007 e successive modificazioni, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

VISTO il decreto ministeriale 6 settembre 2011 e successive modificazioni, concernente le abilitazioni di coperta su unità abilitate a navigazione costiera nonché per il settore di macchina per unità con apparato motore principale fino a 750 kW;

VISTO il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 136, "Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare";

VISTO l'art. 1, comma 1, punti 39,40, 41 e 42 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991 n. 435, che definiscono rispettivamente la navigazione nazionale costiera, la navigazione litoranea, la navigazione locale e la navigazione speciale;

VISTO l'art. 2, comma 2, delle Disposizioni preliminari del Codice della navigazione che definisce i limiti del mare territoriale;

VISTI il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio; il decreto ministeriale 4 aprile 1987 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso antincendio di base ed avanzato; il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale; il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni recante l'istituzione del corso all'uso dei sistemi

radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.); il decreto direttoriale 19 giugno 2001 istitutivo del corso Sicurezza Personale e Responsabilità Sociali (P.S.S.R.); il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del corso di addestramento Radar ARPA - Bridge Team Work - ricerca e salvataggio; il decreto direttoriale 28 dicembre 2009 concernente il rilascio dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid) a bordo delle navi mercantili e il decreto ministeriale 25 agosto 1997 concernente il rilascio dell'attestato di Primo soccorso sanitario (First aid) e di Assistenza sanitaria (Medical care);

CONSIDERATA la necessità di rivedere i requisiti di accesso ai titoli professionali della gente di mare imbarcata su navi battenti bandiera italiana abilitate alla pesca professionale, al fine di elevarne gli standards formativi;

CONSIDERATA altresì la necessità di disciplinare i titoli professionali per il personale imbarcato su navi battenti bandiera italiana adibite al traffico costiero per il quale non si applicano i requisiti stabiliti dal D.M. 30 novembre 2007 e dal D.M. 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA:

TITOLO I
Norme generali

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai marittimi che intendono imbarcare su navi nazionali abilitate alla pesca professionale nonché al traffico costiero, ai sensi dell' art. 1, comma 1, punti 39,40, 41 e 42 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) "pesca professionale": attività di pesca ed acquacoltura come definita dall'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- b) "tipi di pesca professionale" : pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata ,pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli stretti o oceanica, così come definiti dall'articolo 9 del D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 modificato dal decreto-legge 30 settembre 1994 n°561, convertito ,con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n°655;
- c) "impianti di pesca": pesca professionale come definita dall'art. 10 del D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968;
- d) "lunghezza": lunghezza della nave da pesca come definita dall'articolo 2 comma 1, del D.M .del 5 agosto 2002 n° 218;
- e) "potenza di propulsione": la potenza di uscita totale, massima, nominale, continua in kW sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
- f) "porto base della nave": porto nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorità marittima del porto in cui l'unità andrà ad operare.

Art. 3

Titoli professionali per i servizi di coperta su navi abilitate alla pesca e al traffico costiero

1. I titoli professionali di coperta per i marittimi iscritti nella gente di mare imbarcati su navi da pesca e da traffico costiero sono:
- a) Ufficiale di navigazione per la pesca oceanica;
 - b) Comandante per la pesca oceanica;
 - c) Ufficiale di navigazione per la pesca mediterranea;
 - d) Comandante per la pesca mediterranea;
 - e) Comandante per la pesca costiera ravvicinata;
 - f) Conduttore per la pesca costiera locale di prima classe;
 - g) Conduttore per la pesca costiera locale di seconda classe;
 - h) Conduttore per il traffico nello Stato;
 - i) Conduttore per il traffico locale.

Art. 4

Titoli professionali per i servizi di macchina su navi abilitate alla pesca e al traffico costiero

1. I titoli professionali di macchina per i marittimi iscritti nella gente di mare che intendono imbarcare su navi abilitate alla pesca e al traffico costiero sono:
- a) Ufficiale di macchina per navi da pesca;
 - b) Direttore di macchina per navi da pesca;
 - c) Motorista abilitato;
 - d) Marinaio motorista.

TITOLO II

Titoli professionali di coperta

Art .5

Ufficiale di navigazione per la pesca oceanica

1. L'Ufficiale di navigazione per la pesca oceanica imbarca in qualità di ufficiale ed assume la responsabilità di una guardia in navigazione a bordo di navi da pesca abilitate alla pesca oceanica.2. Per conseguire il titolo di Ufficiale occorrono i seguenti requisiti:
- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
 - b) avere compiuto 18 anni di età;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo ciclo ad indirizzo nautico o marittimo ovvero di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche conseguito presso università legalmente riconosciute ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo integrato dal modulo di allineamento di cui al comma 3;
 - d) avere effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta su navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 12 metri, adibite alla pesca mediterranea o superiore, di cui 12 mesi possono essere effettuati su navi da traffico risultanti dal libretto di navigazione;

- e) avere frequentato con esito favorevole i corsi Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), Sopravvivenza e salvataggio, Antincendio di base e avanzato; Radar osservatore normale e radar a rilevazione automatica dati (A.R.P.A.) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
- f) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d) e il superamento dei corsi di cui alla lett. e), un esame teorico-pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

OVVERO

essere in possesso del titolo professionale di comandante per la pesca mediterranea.

- 3. Il candidato in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, prima di effettuare i corsi previsti alla lettera e) e il periodo di navigazione di cui alla lettera d) e al fine di acquisire le conoscenze specifiche di settore, deve completare con esito positivo il modulo di allineamento di 500 ore di cui all'allegato A) del decreto ministeriale 30 novembre 2007.
- 4. Qualora l'Ufficiale sia addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo, dovrà essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico- settore delle comunicazioni.

Art. 6

Comandante per la pesca oceanica

- 1. Il Comandante per la pesca oceanica assume il comando di navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri abilitate alla pesca oceanica.
- 2. Per conseguire il titolo di Comandante per la pesca oceanica occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso del titolo di Ufficiale di navigazione per la pesca oceanica;
 - b) avere effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di ufficiale su navi abilitate alla pesca di lunghezza pari o superiore a 12 metri risultanti dal libretto di navigazione;
 - c) aver frequentato con esito favorevole il corso di addestramento Radar A.R.P.A. bridge Team Work-ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di Assistenza medica sanitaria (Medical Care) rilasciato dal Ministero della salute, ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997 ;
 - d) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b), e il superamento dei corsi di cui alla lett. c), un esame teorico pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7

Ufficiale di navigazione per la pesca mediterranea

1. L'Ufficiale di navigazione per la pesca mediterranea imbarca in qualità di ufficiale ed assume la responsabilità di una guardia in navigazione a bordo di navi da pesca adibite alla pesca mediterranea:
2. Per conseguire il titolo di Ufficiale occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
 - b) avere compiuto 18 anni di età;
 - c) essere in possesso di un diploma di qualifica triennale ad indirizzo marittimo (operatore del mare) oppure di un diploma di qualifica professionale equivalente, ovvero del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione integrato dal corso di specializzazione di cui al comma 3;
 - d) avere effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta su navi da pesca di lunghezza pari o superiore a 12 metri, adibite alla pesca costiera ravvicinata o superiore, di cui 12 mesi possono essere effettuati su navi da traffico risultanti dal libretto di navigazione;
 - e) avere frequentato con esito favorevole i corsi Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio; Antincendio di base e avanzato; Radar osservatore normale e Radar a rilevazione automatica dati (A.R.P.A.) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
 - f) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), e il superamento dei corsi di cui alla lett. e), un esame teorico pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
3. Il candidato in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, prima di effettuare il periodo di navigazione di cui alla lettera d) e i corsi previsti alla lettera e), al fine di acquisire le conoscenze specifiche di settore, deve completare con esito positivo il corso di specializzazione di almeno 300 ore svolto presso istituti, enti o società ovvero presso poli formativi accreditati dalle Regioni riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità e il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Qualora l'Ufficiale sia addetto a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo, dovrà essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico- settore delle comunicazioni.

Art. 8

Comandante per la pesca mediterranea

1. Il Comandante per la pesca mediterranea assume il comando di navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri abilitate alla pesca mediterranea.
2. Per conseguire il titolo di Comandante per la pesca mediterranea occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del titolo professionale di Ufficiale di navigazione per la pesca mediterranea;
- b) avere effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di ufficiale su navi abilitate alla pesca di lunghezza pari o superiore a 12 metri risultanti dal libretto di navigazione;
- c) aver frequentato con esito favorevole il corso di addestramento Radar A.R.P.A. bridge team work-ricerca e salvataggio presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed essere in possesso del certificato di Assistenza medica sanitaria (Medical Care) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997 ;
- d) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera b), e il superamento dei corsi di cui alla lett. c), un esame teorico pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 9

Comandante per la pesca costiera ravvicinata

1. Il Comandante per la pesca costiera ravvicinata assume il comando di navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri abilitate alla pesca costiera ravvicinata .
 2. Per conseguire il titolo di Comandante per la pesca costiera ravvicinata occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria;
 - b) non aver riportato condanne per reati indicati nell'art. 238, n.4 del Regolamento del Codice della navigazione;
 - c) avere compiuto 18 anni di età;
 - d) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
 - e) avere effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui 12 su navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata ovvero 42 mesi di navigazione in servizio di coperta su navi da pesca risultanti dal foglio di ricognizione;
 - f) avere frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio, Antincendio di base, Radar osservatore normale e Radar ARPA presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonché essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
 - g) essere in possesso del certificato limitato di operatore radio rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico- settore delle comunicazioni, ai sensi del D.M. 8 marzo 2005;
 - h) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera e), e il superamento dei corsi di cui alla lett. f), un esame teorico pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- OVVERO
- i) essere in possesso del titolo professionale di ufficiale per la pesca oceanica o del titolo professionale di ufficiale per la pesca mediterranea

3. Il comandante per la pesca costiera ravvicinata che sia anche in possesso di un titolo di macchina può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi abilitate alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo e ai requisiti tecnici delle navi stesse, sentito l'Organismo autorizzato.

Art. 10

Conduttore per la pesca costiera locale di prima classe

1. Il Conduttore per la pesca costiera locale di prima classe assume il comando di :
 - a) navi da pesca di lunghezza inferiore a 12 metri abilitate alla pesca costiera locale;
 - b) navi da pesca di caratteristiche tecniche come definite dall'art. 7 del D.M. 29 settembre 1995 asservite agli impianti di acquacoltura in mare.
2. Per conseguire il titolo di Conduttore occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria;
 - b) non aver riportato condanne per reati indicati nell'art. 238, n.4 del Regolamento del Codice della navigazione;
 - c) avere compiuto 18 anni di età;
 - d) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;
 - e) avere effettuato 18 mesi di navigazione in servizio di coperta su unità da pesca risultanti dal foglio di ricognizione;
 - f) avere frequentato con esito favorevole i corsi di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio e Antincendio di base , presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ed essere in possesso dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid);
 - g) essere in possesso del certificato limitato di operatore radio rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico- settore delle comunicazioni, ai sensi del D.M. 8 marzo 2005;
 - h) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera e), e il superamento dei corsi di cui alla lett. f), un esame teorico pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Qualora l'unità sia dotata di impianto radar, il marittimo dovrà frequentare con esito favorevole il corso Radar osservatore normale presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.
4. Il comandante per la pesca costiera locale di prima classe che sia anche in possesso di un titolo di macchina può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi abilitate alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo e ai requisiti tecnici delle navi stesse, sentito l'Organismo autorizzato.

Art. 11

Conduttore per la pesca costiera locale di seconda classe

1. Il Conduttore per la pesca costiera locale di seconda classe assume il comando di navi da pesca di lunghezza inferiore a 12 metri abilitate alla pesca costiera locale con limitazione della navigazione entro 3 miglia dalla costa.
2. Per conseguire il titolo di Conduttore occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria;
 - b) non aver riportato condanne per reati indicati nell'art. 238, n.4 del Regolamento del Codice della navigazione;
 - c) avere compiuto 18 anni di età;
 - d) avere assolto l'obbligo di istruzione;
 - e) avere effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di coperta su unità da pesca risultanti dal foglio di ricognizione;
 - f) avere frequentato con esito favorevole il corso di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio e Antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ed essere in possesso dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid);
 - g) avere effettuato con esito favorevole dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera e) e il superamento dei corsi di cui alla lett. f), un esame pratico a bordo concernente la conoscenza delle unità su cui si va ad operare, in particolare la conoscenza delle dotazioni di sicurezza, antincendio e di pronto soccorso.
3. Il comandante per la pesca costiera locale di seconda classe che sia anche in possesso di un titolo di macchina può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi abilitate alla pesca nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo e ai requisiti tecnici delle navi stesse, sentito l'Organismo autorizzato.

Art. 12

Conduttore per il traffico nello Stato

1. Il Conduttore per il traffico nello Stato assume il comando di:
 - a) navi di stazza lorda non superiore a 250 tonnellate adibite al trasporto merci entro venti miglia dalla costa;
 - b) navi di stazza lorda non superiore a 70 tonnellate adibite al trasporto passeggeri lungo le coste continentali ed insulari dello Stato entro 12 miglia dalla costa, ovvero non superiore a 100 tonnellate entro 12 miglia dalla costa purché abbia effettuato 12 mesi di navigazione in qualità di comandante su navi dello stesso tipo, di stazza lorda non inferiore a 25 tonnellate, risultanti dal libretto di navigazione;
2. Per conseguire il titolo di Conduttore per il traffico nello Stato occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
 - b) avere compiuto 21 anni di età;

- c) essere in possesso del un diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione;
 - d) avere effettuato 36 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui 12 su navi passeggeri risultanti dal libretto di navigazione ;
 - e) avere frequentato con esito favorevole il corso di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio e Antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ed essere in possesso dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid);
 - f) essere in possesso del certificato di operatore radio rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico- settore delle comunicazioni ai sensi del D.M. 25 luglio 2012, n. 214;
 - g) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), e il superamento dei corsi di cui alla lett. e), un esame teorico pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Qualora l'unità sia dotata di impianto radar, il marittimo dovrà frequentare con esito favorevole il corso Radar osservatore normale presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Art. 13

Conduttore per il traffico locale

1. Il Conduttore per il traffico locale assume il comando:
- a) di navi di stazza lorda non superiore a 150 tonnellate adibite al trasporto merci, entro 12 miglia dalla costa, nel compartimento marittimo di iscrizione della nave ovvero nel compartimento marittimo in cui si trova il porto base e nei due limitrofi;
 - b) di navi di stazza lorda non superiore a 30 tonnellate adibite al trasporto passeggeri entro sei miglia dalla costa nel compartimento marittimo di iscrizione della nave ovvero nel compartimento marittimo in cui si trova il porto base e nei due limitrofi;
 - c) di navi di stazza lorda non superiore a 50 tonnellate adibite al trasporto passeggeri entro sei miglia dalla costa nel compartimento marittimo di iscrizione della nave ovvero nel compartimento marittimo in cui si trova il porto base e nei due limitrofi, purché abbia effettuato almeno 6 mesi di navigazione in qualità di comandante su navi dello stesso tipo , di stazza lorda non inferiore a 15 tonnellate, risultante dal libretto di navigazione;
 - d) di galleggianti di qualsiasi stazza;
 - e) di navi di stazza di qualsiasi stazza adibiti ai servizi portuali, all'interno di porti e rade.
2. Per conseguire il titolo di Conduttore per il traffico locale occorrono i seguenti requisiti:
- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria per il comando delle navi di cui alla lettera a), b),d) ed e) e di prima categoria per il comando delle navi di cui alla lettera c) del comma 1;
 - b) avere compiuto 19 anni di età;
 - c) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione;

- d) avere effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di coperta di cui 6 su navi passeggeri risultanti dal foglio di ricognizione/libretto di navigazione;
- e) avere frequentato con esito favorevole il corso di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio e Antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ed essere in possesso dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid);
- f) essere in possesso del certificato di operatore radio rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico- settore delle comunicazioni ai sensi del D.M. 25 luglio 2012, 214;
- g) avere sostenuto con esito favorevole, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto alla lettera d), e il superamento dei corsi di cui alla lett. e), un esame teorico pratico presso le Autorità marittime, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Qualora l'unità sia dotata di impianto radar, il marittimo dovrà frequentare con esito favorevole il corso Radar osservatore normale presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

4. Il conduttore per il traffico locale che sia anche in possesso di un titolo di macchina può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi abilitate al traffico nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli previo parere favorevole dell'autorità marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo e ai requisiti tecnici delle navi stesse, sentito l'Organismo autorizzato.

TITOLO III

Titoli professionali di macchina

Art. 14

(Ufficiale di macchina per navi da pesca)

1. L' Ufficiale di macchina per navi da pesca può:
 - a) imbarcare come ufficiale ed assume la responsabilità di una guardia nel locale macchina di navi da pesca aventi un apparato motore principale con qualsiasi potenza di propulsione;
 - b) assumere la direzione di macchina navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri abilitate alla pesca costiera ravvicinata.
2. Per conseguire il titolo di Ufficiale di macchina su navi da pesca occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
 - b) aver compiuto 18 anni di età;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di II ciclo ad indirizzo nautico o marittimo, ovvero essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di un ciclo diverso da quello nautico o marittimo integrato dal modulo di allineamento di cui al comma 3, ovvero essere in possesso di un diploma di qualifica triennale ad indirizzo marittimo (operatore del mare) oppure di un diploma di qualifica professionale equivalente;

- d) aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di macchina ovvero 24 mesi di navigazione in servizio di macchina per coloro in possesso del diploma triennale ad indirizzo marittimo (operatore del mare) oppure di un diploma di qualifica professionale equivalente risultanti dal libretto di navigazione. Il servizio di macchina deve essere svolto su unità con apparato motore principale con potenza di propulsione non inferiore a 100 kW;
 - e) aver frequentato con esito favorevole i corsi Antincendio di base e avanzato, Sopravvivenza e salvataggio, Sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.), presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (First Aid) rilasciato dal Ministero della salute ai sensi del Decreto Ministeriale 25 agosto 1997;
 - f) aver superato con esito favorevole un esame, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto d) e il superamento dei corsi di cui alla lett. e), secondo il programma stabilito con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il candidato in possesso di un titolo di studio conclusivo di un percorso di II ciclo diverso da quello ad indirizzo nautico o marittimo, prima di effettuare i corsi previsti alla lettera e) e il periodo di navigazione di cui alla lettera d), al fine di acquisire le conoscenze specifiche di settore, deve completare con esito positivo il modulo di allineamento di 500 ore di cui all'allegato A) del decreto ministeriale 30 novembre 2007.

Art. 15

(Direttore di macchina per navi da pesca)

1. Il Direttore di macchina per navi da pesca imbarca con tale qualifica su navi da pesca aventi un apparato motore principale con qualsiasi potenza di propulsione .
2. Per conseguire il titolo di Direttore di macchina su navi da pesca occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso del titolo di Ufficiale di macchina per navi da pesca;
 - b) aver effettuato 24 mesi di navigazione in servizio di macchina di cui 12 da Ufficiale di macchina per navi da pesca risultanti dal libretto di navigazione ;
 - c) aver sostenuto con esito favorevole un esame, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto b) secondo il programma stabilito con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 16

(Motorista abilitato)

1. Il Motorista abilitato assume la direzione di macchina di :
 - a) navi dotate di apparato motore principale con potenza di propulsione non superiore a 750 kW adibite al traffico entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave ovvero in un altro Compartimento marittimo in cui si trova il porto base e nei due limitrofi;
 - b) navi da pesca di lunghezza inferiore a 24 metri abilitate alla pesca costiera ravvicinata.
2. Per conseguire il titolo di Motorista abilitato occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria;
- b) non aver riportato condanne per reati indicati nell'art. 238, n.4 del Regolamento del Codice della navigazione;
- c) aver compiuto 19 anni di età;
- d) essere in possesso del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione ;
- e) aver effettuato 18 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici risultanti dal foglio di ricognizione ;
- f) aver frequentato con esito favorevole, dopo il periodo di navigazione di cui alla lettera e), un corso integrativo di almeno 80 ore svolto presso istituti, enti o società ovvero presso poli formativi accreditati dalle Regioni riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ovvero aver effettuato 36 mesi di navigazione esclusivamente in servizio di macchina su unità con apparato motore principale con potenza di propulsione non inferiore a 70 kW;
- g) avere frequentato con esito favorevole il corso di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio e Antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ed essere in possesso dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid);
- h) aver sostenuto con esito favorevole un esame, dopo il completamento del periodo di navigazione di cui alla lett. e) e del superamento dei corsi di cui alle lett. f) e g), secondo il programma stabilito con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Art. 17

(Marinaio motorista)

1. Il Marinaio motorista assume la direzione di macchina di:
 - a) navi dotate di apparato motore principale con potenza di propulsione non superiore a 300 kW adibite al trasporto merci;
 - b) navi da pesca di lunghezza inferiore a 12 metri abilitate alla pesca costiera locale.
2. Per conseguire il titolo di Marinaio motorista occorrono i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di terza categoria;
 - b) non aver riportato condanne per reati indicati nell'art. 238, n.4 del Regolamento del Codice della navigazione;
 - c) aver compiuto 18 anni di età;
 - d) avere assolto l'obbligo di istruzione;
 - e) aver effettuato 12 mesi di navigazione al servizio di motori endotermici risultanti dal foglio di ricognizione;
 - f) aver frequentato con esito favorevole, dopo il periodo di navigazione di cui alla lettera e), un corso integrativo di almeno 50 ore svolto presso istituti, enti o società ovvero presso poli formativi accreditati dalle Regioni riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; ovvero aver effettuato 24 mesi di navigazione esclusivamente in servizio di macchina su unità con apparato motore principale con potenza di propulsione non inferiore a 50 kW;

- g) avere frequentato con esito favorevole il corso di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR); Sopravvivenza e salvataggio e Antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ed essere in possesso dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid);
- h) aver sostenuto con esito favorevole un esame, dopo il completamento del periodo di navigazione, e il superamento dei corsi di cui alle lett. f) e g), secondo il programma stabilito con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TITOLO IV **Disposizioni generali**

Art. 18

(Addestramento speciale per navi passeggeri)

1. Il conduttore per il traffico nello Stato ed il Conduttore per il traffico locale che assumono il comando di unità passeggeri nei limiti delle rispettive abilitazioni relative ai due titoli, nonché il restante personale marittimo imbarcato, debbono completare l'addestramento previsto dalla Regola V/2 della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, concernente l'addestramento speciale per navi passeggeri.

Art. 19

(Accesso alle abilitazioni previste per il traffico)

1. Coloro che, avendo conseguito i titoli professionali per la pesca mediterranea ed oceanica previsti dal presente decreto, intendono transitare nel settore del traffico disciplinato dal D.M. 30 novembre 2007 e dal D.M. 6 settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, devono conseguire le abilitazioni previste dai suddetti decreti.

Art. 20

(Passaggio titoli pesca - traffico costiero)

1. Coloro che, avendo conseguito i titoli professionali di Comandante per la pesca costiera ravvicinata e di Conduttore per la pesca locale di prima classe, intendono acquisire rispettivamente il titolo professionale di Conduttore per il traffico nello Stato e Conduttore per il traffico locale, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 comma 2 lett. f), art. 13 comma 2 lett. f) e dell'art. 18, previsti per tali titoli e sostenere con esito favorevole un esame integrativo secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Coloro che, avendo conseguito i titoli professionali di Conduttore per il traffico nello Stato e Conduttore per il traffico locale, intendono acquisire rispettivamente il titolo professionale di Comandante per la pesca costiera ravvicinata e Conduttore per la pesca locale di prima classe, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 comma 2 lett. e) ed f) ed all'art. 10 comma 2 lett. e), previsti per tali titoli e sostenere con esito favorevole un esame integrativo secondo il programma stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 21

(Norme transitorie e finali)

1. Entro e non oltre 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sarà consentita la conversione dei titoli professionali previsti dagli articoli 254 ,254 bis, 257, 259, 260,261,263, 264 per la sezione coperta e dagli articoli 270,270 bis,271 per la sezione macchina - settore pesca, nonché dagli artt. 273 e 274 per la sezione macchina del Regolamento al Codice della navigazione, con i titoli di cui al presente decreto.
2. Prima di procedere alla conversione, i possessori dei titoli professionali sopra indicati, devono frequentare con esito favorevole i corsi di Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), Sopravvivenza e salvataggio e Antincendio di base presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti nonché essere in possesso dell'attestato di competenza in materia di Primo soccorso sanitario elementare (Elementary first aid).
3. Le modalità di conversione sono le seguenti:
 - a) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 254 (Padrone marittimo di prima classe per la pesca), del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere direttamente il titolo professionale di Comandante per la pesca costiera ravvicinata, di Ufficiale per la pesca oceanica, di Comandante per la pesca mediterranea ovvero di Comandante per la pesca oceanica se hanno effettuato almeno 18 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale su navi da pesca;
 - b) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 254bis (Padrone marittimo di seconda classe per la pesca), del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere direttamente il titolo professionale di Comandante per la pesca costiera ravvicinata o di Ufficiale per la pesca oceanica ovvero il titolo di Comandante per la pesca mediterranea se hanno effettuato almeno 12 mesi di navigazione da Ufficiale su navi da pesca ovvero di Comandante per la pesca oceanica se hanno effettuato almeno 24 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale su navi da pesca;
 - c) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 257 - (Marinaio autorizzato alla pesca) del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere direttamente il titolo professionale di Comandante per la pesca costiera ravvicinata ed Ufficiale per la pesca mediterranea ovvero di Comandante per la pesca mediterranea se hanno effettuato almeno 18 mesi di navigazione in qualità di Ufficiale su navi da pesca, ovvero di Ufficiale per la pesca oceanica se hanno effettuato almeno 24 mesi di navigazione come Ufficiale su navi da pesca;
 - d) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 261 (Capobarca per la pesca costiera), del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere il titolo professionale di Comandante per la pesca costiera ravvicinata ;
 - e) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 264 (Conduttore per la pesca locale), del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere direttamente il titolo professionale di Conduttore per la pesca locale di prima classe

ovvero di Comandante per la pesca costiera ravvicinata se hanno effettuato almeno 18 mesi di navigazione come Conduttore su unità adibite alla pesca locale di lunghezza uguale o superiore a 12 metri;

f) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 259 (Capobarca per il traffico nello Stato), del Regolamento al Codice della navigazione possono richiedere il titolo professionale di Conduttore per il traffico nello Stato;

g) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 260 (Capo barca per il traffico locale), del Regolamento al Codice della navigazione possono richiedere il titolo professionale di Conduttore per il traffico nello Stato se hanno effettuato almeno 24 mesi di navigazione da Capobarca per il traffico locale. Qualora il Capo barca per il traffico locale non soddisfi il requisito di iscrizione nella prima categoria della Gente di mare di cui all'art. 12 comma 2, lett. a) può richiedere il titolo professionale di Conduttore per il traffico nello stato limitato al comando di navi adibite al trasporto merci di cui all'art. 12 comma 1, lett. a). In tal caso resta salva l'abilitazione già in possesso per il comando di unità adibite al trasporto passeggeri che sarà riportata nel documento abilitativo;

h) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 263 (Conduttore per il traffico locale), del Regolamento al Codice della navigazione possono richiedere il titolo professionale di Conduttore per il traffico locale di cui al presente decreto se hanno effettuato almeno 18 mesi di navigazione da Conduttore per il traffico locale. Qualora il Conduttore per il traffico locale non soddisfa il requisito di iscrizione nella prima categoria della Gente di mare di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) può richiedere il nuovo titolo professionale di Conduttore per il traffico locale limitato al comando di navi adibite al trasporto merci e dei galleggianti di cui all'art. 13 comma 1, lett. a). In tal caso resta salva l'abilitazione già in possesso per il comando di unità adibite al trasporto passeggeri che sarà riportata nel documento abilitativo;

i) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 270, comma 2 punto 1 lett. c) e punto 2 lett. c)- (Meccanico navale di prima classe specializzato - settore pesca) del Regolamento al Codice della navigazione - possono richiedere direttamente il titolo professionale di motorista abilitato ed ufficiale di macchina per navi da pesca ovvero il titolo di direttore di macchina per navi da pesca se hanno effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 da ufficiale di macchina;

l) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 270bis, comma 2, punto 1 lett. c) e punto 2 lett. c) (Meccanico navale di prima classe - settore pesca) del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere direttamente il titolo professionale di motorista abilitato ed ufficiale di macchina per navi da pesca ovvero il titolo di direttore di macchina per navi da pesca se hanno effettuato almeno 24 mesi di navigazione di cui 12 da ufficiale di macchina;

m) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 271 comma 2, punto 1 lett. b) e punto 2 lett. d) ed e) (Meccanico navale di seconda classe per motonavi - settore pesca) del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere direttamente il titolo professionale di motorista abilitato e di ufficiale di macchina di navi da pesca ovvero il titolo di direttore di macchina di navi da pesca se hanno effettuato almeno 24 mesi di navigazione da ufficiale di macchina;

n) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 273 (Motorista abilitato) del Regolamento al Codice della navigazione possono richiedere il titolo professionale di Motorista abilitato;

o) Coloro che sono in possesso del titolo professionale di cui all'art. 274 (Marinaio motorista) del Regolamento al Codice della navigazione, possono richiedere il titolo professionale di Motorista abilitato se hanno effettuato almeno 18 mesi di navigazione da Marinaio motorista.

4. I criteri per le conversioni dei titoli professionali sopra descritte sono riportati schematicamente nella tabella allegata.

5. Il periodo di navigazione richiesto per la conversione dei titoli professionali può essere maturato anche prima della data di entrata in vigore del decreto, e comunque non oltre il termine stabilito al comma 1.

6. Il periodo di navigazione effettuato con il doppio titolo di coperta e di macchina, è valido sia per il servizio di coperta che di macchina.

Art. 22

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli 254, 254bis, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 270, 270bis, 271, 273 e 274 del Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro

TABELLA RELATIVA AI CRITERI PER LA CONVERSIONE DEI TITOLI PROFESSIONALI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CODICE NAVIGAZIONE NEI NUOVI TITOLI PROFESSIONALI PER LA PESCA E PER IL TRAFFICO COSTIERO

SEZIONE COPERTA		
ATTUALI TITOLI REGOLAMENTO CODICE NAVIGAZIONE	REQUISITI PER LA CONVERSIONE	NUOVI TITOLI PROFESSIONALI
Padrone marittimo 1° classe per la pesca Art.254 R.C.N.	Automaticamente	COMANDANTE PESCA COSTIERA RAVVICINATA (ART.9)
		UFFICIALE PER LA PESCA OCEANICA (ART. 5)
	Automaticamente	COMANDANTE PESCA MEDITERRANEA (ART. 8)
	18 mesi di navigazione da ufficiale su navi da pesca	COMANDANTE PER LA PESCA OCEANICA (ART. 6)
Padrone marittimo 2° classe per la pesca art.254-bis. R.C.N.	Automaticamente	COMANDANTE PER LA PESCA COSTIERA RAVVICINATA (ART. 9)
		UFFICIALE PESCA OCEANICA (ART. 5)
	12 mesi di navigazione da ufficiale su navi da pesca	COMANDANTE PESCA MEDITERRANEA (ART. 8)
	24 mesi di navigazione da ufficiale su navi da pesca	COMANDANTE PER LA PESCA OCEANICA (ART. 6)
Marinaio autorizzato alla pesca art.257 R.C.N.	Automaticamente	COMANDANTE PESCA COSTIERA RAVVICINATA (ART. 9)
		UFFICIALE PESCA MEDITERRANEA (ART. 7)
	18 mesi di navigazione da ufficiale su navi da pesca	COMANDANTE PESCA MEDITERRANEA (ART. 8)
	24 mesi di navigazione da ufficiale su navi da pesca	UFFICIALE PESCA OCEANICA (ART. 5)

Capo barca per la pesca costiera art.261 R.C.N.	Automaticamente	COMANDANTE PESCA COSTIERA RAVVICINATA (ART. 9)
Conduttore per la pesca locale art.264 R.C.N.	Automaticamente	CONDUTTORE PER LA PESCA LOCALE DI PRIMA CLASSE (ART. 10)
	18 mesi di navigazione da Conduttore per la pesca locale su unità di lunghezza uguale o superiore a 12 metri	COMANDANTE PESCA COSTIERA RAVVICINATA (ART. 9)
Capo barca per il traffico nello Stato art. 259 R.C.N.	Automaticamente	CONDUTTORE PER IL TRAFFICO NELLO STATO (ART. 12) (1)
Capo barca per il traffico locale art. 260 (1) R.C.N.	24 mesi di navigazione da Capo barca traffico locale	
Conduttore per il traffico locale art. 263 (2) R.C.N.	18 mesi di navigazione da Conduttore traffico locale	CONDUTTORE PER IL TRAFFICO LOCALE (ART. 13) (2)
<p>(1) con limitazione di cui art. 21 comma 3 lett. g) (2) con limitazione di cui art. 21 comma 3 lett. h)</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE MACCHINA</p>		
meccanico navale 1° classe specializzato art.270 R.C.N. commi settore pesca	Automaticamente	UFFICIALE DI MACCHINA NAVI DA PESCA (ART. 14)
	24 mesi di navigazione di cui 12 da ufficiale	DIRETTORE MACCHINA NAVI DA PESCA (ART. 15)
	Automaticamente	MOTORISTA ABILITATO (ART. 16)

Meccanico navale di 1° classe art.270 bis commi settore pesca R.C.N.	Automaticamente	UFFICIALE DI MACCHINA NAVI DA PESCA (ART. 14)
	24 mesi di navigazione di cui 12 come ufficiale	DIRETTORE MACCHINA NAVI DA PESCA (ART. 15)
	Automaticamente	MOTORISTA ABILITATO (ART. 16)
Meccanico navale di 2° classe art.271 commi settore pesca R.C.N.	Automaticamente	UFFICIALE DI MACCHINA NAVI DA PESCA (ART. 14)
	24 mesi di navigazione da ufficiale	DIRETTORE MACCHINA NAVI DA PESCA (ART. 15)
	Automaticamente	MOTORISTA ABILITATO (ART. 16)
Motorista abilitato art.273 R.C.N.	Automaticamente	MOTORISTA ABILITATO (ART. 16)
Marinaio motorista art.274 R.C.N.	18 mesi di navigazione da marinaio motorista	